



ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Dipartimento per la produzione statistica e standard tecnici

Direzione centrale delle statistiche economiche strutturali

Servizio Statistiche sulle istituzioni pubbliche e private

Unità operativa Statistiche sulle istituzioni nonprofit

Rilevazione delle fondazioni

Anno 2005

GLOSSARIO

Ottobre 2006

Accordo scritto: intesa, patto, convenzione, associazione temporanea di impresa e altro accordo stipulato con istituzioni pubbliche o private.

Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA): archivio delle Unità statistiche di osservazione delle indagini economiche dell'istituto, creato in ottemperanza al Regolamento CEE n° 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativo al "coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici" e in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 1994. Raccoglie le informazioni identificative (denominazione, localizzazione), strutturali (addetti, attività economica prevalente e secondarie, natura giuridica, volume degli affari) e demografiche (data inizio attività, data di cessazione, stato di attività, presenza di procedure concorsuali) di tutte le imprese (e relative unità locali) attive in tutti i settori di attività economica (ad eccezione delle sezioni A, B, L, P e Q e dei soggetti privati nonprofit) della classificazione ATECO91. E' stato creato, ed è aggiornato annualmente, sulla base del trattamento statistico e dell'integrazione delle informazioni residenti in differenti archivi giuridici, amministrativi e di esazione. In particolare, le principali fonti utilizzate sono: il Repertorio Economico Amministrativo (REA) gestito dalla Camere di commercio, l'archivio anagrafico dell'Inps integrato con le dichiarazioni annuali desunte dai modelli presentati dalle imprese (DM/10); l'archivio anagrafico dell'Inail, l'Anagrafe Tributaria integrata con dichiarazioni annuali IVA, gli archivi delle "utenze affari" dell'Enel e della Telecom, l'archivio anagrafico delle banche della Banca d'Italia. Per l'aggiornamento delle informazioni contenute in ASIA vengono inoltre utilizzate tutte le informazioni desumibili da tutte le indagini statistiche delle imprese.

Assemblea dei soci: è un organo statutario che esprime i propri pareri sulle proposte relative a programmi, bilanci, regolamenti, trasformazioni e modifiche statutarie. Per alcune fondazioni, l'Assemblea dei soci sostituisce il Consiglio generale svolgendo le funzioni tipiche di quest'ultimo. Può assumere diverse denominazioni, ad esempio: collegio dei partecipanti, assemblea dei sostenitori, comitato dei benemeriti o altra denominazione analoga.

Associazione di fondazioni: struttura associativa costituita da persone giuridiche e non da persone fisiche, può svolgere attività di coordinamento, rappresentanza e/o tutela degli interessi.

Attività economica: risultato di una combinazione di differenti risorse, quali attrezzature, lavoro, tecniche di lavorazione, prodotti, che dà luogo alla produzione di specifici beni o servizi.

Attività sistematica: l'attività svolta con regolarità programmata su base settimanale o mensile.

Attività saltuaria: l'attività svolta senza regolarità programmata su base settimanale o mensile.

Categoria professionale: relativamente alla categoria professionale ricoperta nell'unità, nell'ambito del questionario se ne individuano quattro:

- dirigenti e professionisti: es. direttori, amministratori, quadri, medici, psicologi, avvocati, ingegneri, commercialisti, veterinari, docenti universitari, ricercatori, responsabili uffici stampa e relazioni esterne;
- operatori e tecnici: es. animatori, assistenti domiciliari, infermieri, fisioterapisti, educatori, informatici, fundraiser, assistenti sociali, guide;
- amministrativi: es. ragionieri, impiegati;
- altro: artigiani, operai, agricoltori, portantini, autisti, addetti alle pulizie.

Classificazione ATECO91 (o NACE REV. 1 fino al IV livello di dettaglio): classificazione delle attività economiche creata dall'Istat per fini statistici e per soddisfare l'esigenza di un linguaggio comune di classificazione. La classificazione ha come finalità principale quella di fornire un insieme di categorie di attività, che possono essere utilizzate nelle varie statistiche, articolate secondo l'attività svolta dalla unità di produzione. La classificazione comprende 874 categorie, raggruppate in 512 classi, 222 gruppi, 60 divisioni, 17 sezioni, 16 sottosezioni.

Si riportano di seguito le 17 sezioni della classificazione:

- A. agricoltura, caccia e silvicoltura
- B. pesca, piscicoltura e servizi connessi
- C. estrazioni di minerali
- D. attività manifatturiere
- E. produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua
- F. costruzioni
- G. commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa
- H. alberghi e ristoranti
- I. trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
- J. intermediazione monetaria e finanziaria
- K. attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali
- L. pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

- M. istruzione
- N. sanità e altri servizi sociali
- O. altri servizi pubblici, sociali e personali
- P. servizi domestici presso famiglie e convivenze
- Q. organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Classificazione delle professioni: A partire da quattro livelli di istruzione formale, classifica le professioni secondo nove grandi gruppi di competenza, disposti secondo una struttura gerarchica:

Grandi gruppi	livelli	gruppi	classi	categorie	Voci professionali
I - legislatori, dirigenti e imprenditori	-	3	8	48	319
II - professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione	4	6	17	69	679
III - professioni tecniche	3	4	17	92	901
IV- impiegati	2	2	6	37	185
V - professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi	2	5	11	47	478
VI- artigiani, operai specializzati e agricoltori	2	6	24	108	1778
VII- conduttori di impianti e operai semiqualeficati addetti a macchinari fissi e mobili	2	4	22	89	1431
VIII- professioni non qualificate	1	6	15	28	440
IX - forze armate	-	1	1	1	89
Totale		37	121	519	6300

Ciascuno dei grandi gruppi è suddiviso a sua volta, secondo diversi livelli di dettaglio ed astrazione, in gruppi professionali, classi, categorie e voci professionali.

La classificazione delle professioni individua in totale 37 gruppi, 121 classi, 519 categorie e 6300 voci professionali.

Classificazione ICNPO: (International Classification of Nonprofit Organizations) -classificazione delle attività svolte dalle organizzazioni nonprofit, elaborata dalla Johns Hopkins University¹ di Baltimora nell'ambito di un progetto di ricerca internazionale sulle istituzioni nonprofit avviato all'inizio degli anni '90. La classificazione comprende 26 classi raggruppate in 12 settori.

Le attività comprese in questa classificazione sono riportate nel seguente schema :

Settore	Attività
01 Cultura, sport e ricreazione	01 Attività culturali ed artistiche
	02 Attività sportive
	03 Attività ricreative e di socializzazione
02 Istruzione e ricerca	04 Istruzione primaria e secondaria
	05 Istruzione universitaria
	06 Istruzione professionale e degli adulti
	07 Ricerca
03 Sanità	08 Servizi ospedalieri generali e riabilitativi
	09 Servizi per lungo-degenti
	10 Servizi psichiatrici ospedalieri e non ospedalieri
	11 Altri servizi sanitari
04 Assistenza sociale	12 Servizi di assistenza sociale
	13 Servizi di assistenza nelle emergenze
	14 Erogazione di contributi monetari e/o in natura
05 Ambiente	15 Protezione dell'ambiente
	16 Protezione degli animali
06 Sviluppo economico e coesione sociale	17 Promozione dello sviluppo economico e coesione sociale della collettività
	18 Tutela e sviluppo del patrimonio abitativo
	19 Addestramento, avviamento professionale e inserimento lavorativo
07 Tutela dei diritti e attività politica	20 Servizi di tutela e protezione dei diritti
	21 Servizi legali
	22 Servizi di organizzazione per l'attività di partiti politici
08 Filantropia e promozione del volontariato	23 Erogazione di contributi filantropici, promozione del volontariato e attività di raccolta fondi
	24 Attività per il sostegno economico e umanitario all'estero
09 Cooperazione e solidarietà internazionale	25 Attività di promozione e formazione religiosa
10 Religione	26 Tutela e promozione degli interessi dei lavoratori e degli imprenditori
11 Relazioni sindacali e rappresentanza degli interessi	

¹ Salomon, Lester M. e Helmut K. Anheier, In Search of Nonprofit Sector II: The Problem of Classification, *Voluntas*, 3, 1992.

12	Altre attività (le attività specificate dal cod. 27 al cod. 39 non sono comprese nella classificazione ICNPO, ma sono state adottate nel corso della rilevazione censuaria sulle istituzioni nonprofit)	27	Agricoltura, caccia e silvicoltura
		28	Pesca, piscicoltura e servizi connessi
		29	Estrazione di minerali
		30	Attività manifatturiere
		31	Produzione e distribuzione energia elettrica, gas e acqua
		32	Costruzioni
		33	Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa
		34	Alberghi e ristoranti
		35	Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
		36	Intermediazione monetaria e finanziaria
		37	Attività immobiliari, noleggio, informatica, altre attività professionali e imprenditoriali
		38	Servizi domestici presso famiglie e convivenze
		39	Organizzazioni e organismi extra territoriali

Collaboratore: lavoratore autonomo che, tramite una delle varie forme contrattuali atipiche, presta la propria opera nella fondazione (le forme più diffuse sono: collaboratori a progetto, coordinati e continuativi, collaboratori occasionali). Sono inclusi anche i lavoratori interinali poiché essi, essendo dipendenti da un ente terzo (agenzia di somministrazione) sono considerati autonomi dalla fondazione; il lavoratore interinale è a tutti gli effetti dipendente dell'agenzia di somministrazione, ma lavora presso la fondazione da cui riceve le direttive per lo svolgimento della propria attività.

Collegio dei probiviri: è l'organo statutario a cui spetta, nel rispetto del principio del contraddittorio, la risoluzione di tutte le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni statutarie o regolamentari; dirime, inoltre, ogni controversia che dovesse insorgere tra organi della fondazione e beneficiari delle erogazioni.

Collegio dei revisori dei conti: è l'organo statutario di controllo e di accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili. Può assumere diverse denominazioni, ad esempio: collegio sindacale, collegio dei sindaci revisori o altra denominazione analoga.

Comitato esecutivo: è l'organo statutario che esplica le attribuzioni di compiti conferitigli dal Consiglio di amministrazione.

Comitato etico: è l'organo statutario che svolge la funzione di tutela morale della fondazione ed ha una funzione consultiva in relazione a questioni etiche connesse con le attività della fondazione.

Comitato scientifico: è l'organo statutario che traccia le linee generali dell'attività scientifica della fondazione e collabora all'impostazione, all'organizzazione dei programmi ed alla valutazione dei risultati. Può assumere diverse denominazioni, ad esempio: comitato consultivo, comitato degli esperti, comitato tecnico o altra denominazione analoga.

Consiglio di Amministrazione: è l'organo statutario di gestione, nonché di proposta e di impulso dell'attività della fondazione, ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione nel rispetto delle competenze del Consiglio generale. Può assumere diverse denominazioni, ad esempio: comitato di gestione, consiglio direttivo, comitato direttivo o altra denominazione analoga.

Consiglio generale: è l'organo statutario che determina le priorità, i programmi e gli obiettivi della fondazione; sono inoltre riservate al Consiglio le deliberazioni in materia di modificazione dello statuto, nomina e revoca del Presidente. Può assumere diverse denominazioni, ad esempio: consiglio superiore, organo di indirizzo, comitato di indirizzo, consiglio di indirizzo, collegio dei fondatori, consiglio dei fondatori o altra denominazione analoga.

Dipendente: persona occupata legata alla fondazione da un contratto di lavoro diretto, sulla base del quale percepisce una retribuzione ed ha diritto al versamento dei contributi previdenziali. Sono da considerare dipendenti i dirigenti, i direttivi, i quadri, gli impiegati, gli operai (incluse le categorie speciali), gli intermedi e gli apprendisti, anche se temporaneamente assenti per distacco, ferie, maternità, malattia o congedo di breve durata, compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, nonché i soci, iscritti nei libri paga, per i quali l'istituzione versa i contributi previdenziali. Tra i dipendenti sono inclusi i religiosi iscritti nei libri paga; sono esclusi invece i soci semplicemente iscritti o conferenti, nonché i soci che, pur lavorando effettivamente nell'istituzione, non percepiscono una prefissata retribuzione contrattuale e per i quali non sono versati contributi previdenziali in qualità di lavoratori dipendenti; i lavoratori iscritti nei libri paga di altre imprese o istituzioni, i soggetti remunerati con fattura o che percepiscono solo provvigioni; i dipendenti in congedo di lunga durata, in aspettativa non pagata, in servizio di leva.

Dipendente part-time: lavoratore che svolge un'attività con un orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto nei contratti collettivi di lavoro, o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.

Direttore: è l'organo statutario che provvede al coordinamento funzionale ed organizzativo delle attività della fondazione. E' anche denominato segretario generale o consigliere delegato o altra denominazione analoga.

Direttore scientifico: è l'organo statutario che promuove e coordina l'attività di ricerca scientifica, presenta programmi scientifico-assistenziali e segue l'attuazione e la realizzazione degli stessi.

Entrate: risorse finanziarie a disposizione della fondazione nel periodo di riferimento.

Finanziatore: persona fisica o giuridica che fornisce risorse economiche alla fondazione.

Fondatore: persona fisica o giuridica che dà origine alla fondazione mettendo a disposizione, in modo definitivo, la proprietà dei beni che destina allo scopo voluto.

Fondazione: organizzazione con una propria fonte di reddito che deriva normalmente, ma non esclusivamente, da un patrimonio; è dotata di un organo di autogoverno; utilizza le proprie risorse finanziarie per scopi educativi, culturali, religiosi, sociali o altri fini di pubblica utilità, sia sostenendo direttamente persone e associazioni, sia organizzando e gestendo propri programmi.

Forma giuridica: status legale dell'organizzazione. Nella teoria del diritto non si rinviene una definizione di forma giuridica. Ai fini della classificazione, si sono considerati gli elementi giuridici (definizione, struttura organizzativa e funzioni) caratterizzanti i soggetti di diritto, secondo la disciplina dettata dal codice civile, dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria. Nella rilevazione sono state previste le seguenti forme giuridiche: associazione, cooperativa, comitato, ente religioso e di culto, amministrazione pubblica, impresa privata.

Immobilizzazione: componente del patrimonio destinata ad un uso durevole, che non si può rendere liquida in breve tempo senza perdite. Le immobilizzazioni possono essere immateriali, materiali e finanziarie.

Immateriale: è caratterizzata dalla mancanza di tangibilità. E' costituita da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi. Comprende:

- costi di impianto e di ampliamento,
- costi di ricerca, di sviluppo, e di pubblicità,
- diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno,
- concessioni, licenze, marchi e diritti simili,
- avviamento,
- immobilizzazioni in corso e acconti
- altre

materiale: è costituita dagli elementi patrimoniali destinati ad uso durevole. Include

- terreni e fabbricati
- impianti e attrezzature
- altri beni
- immobilizzazioni in corso e acconti

finanziaria:

- partecipazioni
- crediti
- altri titoli

Istituzione attiva: l'unità istituzionale che ha svolto la sua attività durante l'anno in esame.

Istituzione attiva al 31 dicembre: l'unità istituzionale attiva nell'intero anno in esame e l'unità operante solo in alcuni mesi dell'anno o con attività saltuaria e occasionale, che risulta tuttavia attiva alla data di riferimento del 31 dicembre.

Istituzione non attiva al 31 dicembre: l'istituzione operante solo in alcuni mesi dell'anno e l'istituzione con attività saltuaria e occasionale che non risulta attiva alla data di riferimento del 31 dicembre (comprese le unità cessate).

Istituzione nonprofit: ente giuridico o sociale creato allo scopo di produrre beni e servizi, il cui status non gli permette di essere fonte di reddito, profitto o altro guadagno per i soggetti che lo costituiscono, controllano o finanziano (System of National Accounts, 1993).

Lavoratore distaccato o comandato da imprese e/o istituzioni: lavoratore dipendente di un soggetto terzo, generalmente una amministrazione pubblica, che svolge la propria attività lavorativa presso la fondazione in posizione di comando o distacco.

Membro cooptato: persona fisica che viene designata da parte di coloro che sono già componenti del consiglio di amministrazione.

Membro di diritto: persona fisica che è membro del consiglio di amministrazione sulla base del ruolo sociale/istituzionale/economico ricoperto.

Membro nominato/eletto: persona fisica che diviene membro del consiglio di amministrazione in seguito ad una votazione.

Modello 770: modello di dichiarazione utilizzato dai datori di lavoro per comunicare all'Agenzia delle entrate dati sulla situazione retributiva e previdenziale dei lavoratori impiegati, siano essi dipendenti o meno.

ONLUS: in base al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono essere organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza

personalità giuridica, i cui statuti prevedono espressamente: a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; c) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione; d) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; e) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; f) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS». Sono espressamente esclusi dal particolare regime fiscale delle ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali, diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n.218; i partiti e movimenti politici; le organizzazioni sindacali; le associazioni di datori di lavoro; le associazioni di categoria. Sono considerate ONLUS di diritto i seguenti soggetti: le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49; le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381.

Organo statutario: strumento attraverso il quale la fondazione, in base alla funzione ad esso attribuita dallo statuto, svolge la propria attività. Può essere costituito da una o più persone fisiche e può svolgere funzioni di tipo deliberativo, consultivo, esecutivo o di controllo.

Partecipazione a bandi: si verifica quando la fondazione prende parte ad una gara/concorso, indetta da soggetti terzi pubblici o privati, avente per oggetto l'erogazione di risorse destinate a realizzare iniziative/progetti.

Patrimonio netto: è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. E' costituito dal fondo di dotazione, dagli utili/perdite (dell'anno in corso e degli anni precedenti) e dalle riserve (riserva da soprapprezzo delle azioni, riserva di rivalutazione, riserva legale, riserva per azioni proprie in portafoglio, riserve statutarie, altre riserve distintamente indicate).

Personalità giuridica: espressione con la quale si indica la capacità che la persona giuridica ha di acquistare diritti ed assumere obblighi come soggetto distinto dalle persone fisiche che ne fanno parte o che hanno agito per suo conto. La personalità giuridica si acquista automaticamente in presenza di determinate condizioni (per alcuni tipi di società) ovvero in seguito a provvedimento dell'autorità competente (come, ad esempio, nel caso di associazioni e fondazioni).

Presidente: è un organo statutario a cui spetta la legale rappresentanza della fondazione.

Raccolta fondi: espressione usata per individuare la raccolta di risorse finanziarie da parte di una istituzione nonprofit; è una modalità con cui si invitano le persone fisiche o giuridiche ad effettuare erogazioni liberali. Esempi di raccolta fondi sono: l'organizzazione di eventi, la vendita di beni e/o prodotti, la partecipazione a bandi ecc.

Religioso: persona che appartiene al clero o a un istituto di vita consacrata e che presta la propria opera senza alcun corrispettivo nell'unità istituzionale.

Rilevazione censuaria delle istituzioni nonprofit: rilevazione condotta dall'Istat nel corso del 2000 riferita alle istituzioni ed imprese nonprofit attive in Italia al 31/12/1999. Secondo tale rilevazione le istituzioni nonprofit sono 221.412.

Risorsa finanziaria: insieme di mezzi finanziari (esempio: denaro, crediti, ecc.) necessari per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento dello scopo della fondazione.

Risorsa strumentale: insieme di mezzi strumentali (esempio: attrezzature, macchinari, ecc.) necessari per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento dello scopo della fondazione.

Risorsa umana: persona impiegata nell'unità istituzionale, alla data di riferimento. Ogni istituzione può avvalersi contemporaneamente di più tipologie: dipendenti, lavoratori distaccati o comandati da imprese e/o istituzioni, collaboratori, volontari, religiosi, volontari del servizio civile.

Sede legale: È il luogo fissato dalla fondazione come sede dei suoi organi di vertice o rappresentativi. Essa deve essere indicata nello statuto. La sede legale può o meno coincidere con il luogo/i luoghi dove sono svolte le attività della fondazione.

Socio: persona fisica e/o giuridica che è membro della fondazione. Può entrare a farne parte al momento della nascita della fondazione o in un momento successivo. Il socio ha un complesso di diritti ed obblighi stabiliti dallo statuto.

Stage: un periodo di formazione presso un'azienda promosso al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro (ai sensi del D.M. 25 marzo 1998 n. 142 e dell'art.18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 sui tirocini formativi e di orientamento).

Stakeholder: soggetto interno e/o esterno alla fondazione che, in maniera diretta o indiretta, entra nel processo di definizione delle strategie della fondazione. Per esempio: il fondatore, gli organi previsti

dallo statuto, i dipendenti e volontari della fondazione, la Regione, la Provincia, il Comune, i cittadini ecc.

Servizio: prestazione fornita dall'organizzazione per soddisfare bisogni individuali o collettivi (es. interventi per il restauro e la conservazione di beni artistici e architettonici, ascolto sostegno e assistenza morale, donazione di sangue, interventi in situazioni di emergenza e calamità, coordinamento delle attività di volontariato).

Settore di attività prevalente: settore nel quale, nel corso dell'anno, è stata destinata la maggior parte delle risorse umane e/o economiche .

Settore di attività: raggruppamento di attività omogenee per la produzione di beni e servizi. Nella rilevazione sono stati previsti i seguenti settori: cultura e arte, sport, ricreazione, istruzione, ricerca, sanità, assistenza sociale, protezione civile, ambiente, sviluppo economico e coesione sociale, tutela dei diritti e attività politica, filantropia, finanziamento di progetti, cooperazione e solidarietà internazionale, religione e culto, relazioni sindacali e rappresentanza di interessi, altro.

Tesoriere: è l'organo statutario che assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della fondazione.

Ufficio Territoriale del Governo: ex-prefettura. In base al D. Lgs. 300/99, si è disposta la trasformazione delle prefetture in Uffici Territoriali del Governo. Si sono conservate le funzioni di competenza delle prefetture. Con il D. Lgs 29/2004 la denominazione è stata modificata in Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

Unità locale: sede periferica che opera con lo stesso codice fiscale della fondazione che non ha, quindi, autonomia decisionale e/o di bilancio. Può essere uno stabilimento, un laboratorio, un negozio, un' officina, un ufficio, un'agenzia, un magazzino, uno studio professionale, un'abitazione, una scuola, un ospedale, ecc. in cui si realizza la produzione di beni o nel quale si svolge o si organizza la prestazione di servizi destinabili o non destinabili alla vendita.

Uscite: spese sostenute dalla fondazione nel periodo di riferimento per svolgere la propria attività.

Utenti: persone alle quali la fondazione offre i propri servizi.

Vice presidente: è un organo statutario che svolge le funzioni del Presidente su delega, mancanza o impedimento dello stesso.

Voce di entrata: categoria di entrate presenti nel bilancio della fondazione. Nella rilevazione sono state distinte entrate di fonte pubblica (sussidi e contributi a titolo gratuito da enti/istituzioni pubbliche; ricavi da contratti e/o convenzioni con enti e/o istituzioni pubbliche) ed entrate di fonte privata (quote versate dai soci; contributi versati dal fondatore/i; ricavi derivanti dalla vendita di beni e/o servizi; contributi, omaggi e offerte; donazioni e lasciti testamentari; redditi patrimoniali; altre entrate di fonte privata).

Voce di uscita: categoria di uscite presenti nel bilancio della fondazione. Nella rilevazione sono state previste le seguenti voci di uscita: spese per il personale dipendente; spese per i collaboratori; acquisti di beni e servizi; sussidi, contributi ed erogazione a terzi (distinti in premi, riconoscimenti e borse di studio; sovvenzioni a soggetti in difficoltà economica; finanziamento di progetti; altre erogazioni); oneri finanziari e patrimoniali; ammortamenti; altre spese; imposte.

Volontario: persona che presta il proprio lavoro in modo spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, tramite le fondazioni di cui fa parte. I volontari non possono essere retribuiti in alcun modo per tali prestazioni, nemmeno dal beneficiario delle prestazioni. Il carattere di volontario è, infatti, incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la fondazione di cui egli fa parte.

Volontario del servizio civile: colui che, in base alla L.64/01, presta servizio civile presso l'unità in indirizzo.